



Ministero dell'Istruzione

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~ Tel. 02 76001425

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it

Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

Milano, 04/05/2023

Prot. 3483

Aggiudicazione di appalto di fornitura.

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

CIG: Z823B036AO

RICHIAMATA la propria Determina Rettorale prot.3446 del 03/05/2023.

VISTO il menzionato confronto di mercato relativo a quanto rappresentato nella menzionata Determina di cui prot. 3446 del 03/05/2023.

ATTESA la preventiva verifica dei requisiti generali, tecnici ed economici ai sensi degli artt. 80 e 83 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove richiesta dalle norme vigenti;

AGGIUDICA

in regime di diritto civile la fornitura di cui al **documento allegato**

all'operatore economico CARMINATI SRL- VIA G.Sora, 2 24042 Capriate San Gervasio(BG)

P.IVA: 02603380169

Per un importo complessivo di euro 1.100,00.

Da imputare capitolo spesa 7.1. Dell'Educandato.

Al presente decreto seguirà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile l'invio dell'ordinativo di fornitura all'aggiudicatario individuato, avente effetto di contratto d'appalto per atti e fatti concludenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1470-1547 (compravendita) e artt. 1655-1676 (appalto di fornitura) del Codice Civile, regolato anche secondo le **seguenti clausole contrattuali**, necessarie e non soggette a potere dispositivo delle parti:

1. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione della prestazione secondo il **dovere di diligenza** previsto dall'art. 1176 del Codice Civile, con esecuzione secondo la regola dell'arte, esente da difformità e vizi, nonchè secondo **collaborazione** al buon esito dell'esecuzione come disposto dall'art. 1375 del Codice Civile.
2. Costituiscono **obbligazioni direttamente collegate** a quanto disposto dal comma precedente, tuttavia non esaustive dello stesso, le seguenti:
 - a. effettivo svolgimento della prestazione nella qualità e nella quantità stabilita dalle Parti, come da documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della prestazione;
 - b. impiego, per l'espletamento del servizio, esclusivamente di operatori qualificati assunti in conformità alle vigenti norme legali e pattizie;
 - c. individuazione da parte dell'Appaltatore, all'interno delle proprie risorse umane, di un coordinatore del servizio in oggetto;
 - d. stipula di contratto assicurativo con compagnia di comprovata affidabilità e idoneità tecnico-finanziaria per la copertura dei danni arrecati a terzi da fatti illeciti da personale dell'Appaltatore, nonchè per infortunio occorso in sede di servizio presso il Compratore e nel percorso casa-sede del Compratore;

16. La risoluzione non esclude l'applicazione di una **multa penitenziale** pari al 10% dell'importo complessivo ove l'inadempimento è determinato da colpa lieve dell'Appaltatore. Della predetta multa penitenziale l'Appaltatore darà formalmente atto al Compratore con apposita nota di credito relativa alle fatture da emettere. In assenza della predetta attestazione, le fatture eventualmente trasmesse con il sistema di interscambio verranno legittimamente respinte.

17. L'Appaltatore esonera il Compratore da ogni responsabilità patrimoniale e/o non patrimoniale derivante dalla **ritardata liquidazione della fattura** ove non sia rinvenibile e riscontrabile intenzionalità o grave negligenza da parte del Compratore.

18. Il presente testo viene redatto in lingua italiana, in osservanza della vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario, assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste.

19. Per le eventuali necessità interpretative sul presente testo, si richiama gli artt. 1362-1371 del Codice Civile.

20. Per le eventuali necessità applicative su questioni non espressamente regolamentate dal presente testo, si richiama specificamente gli artt. 1175-1176, 1217-1229, 1470-1547, 1655-1676, 2934-2963 del Codice Civile, e recepiscono ogni altra norma vigente nell'ordinamento giuridico italiano, comunitario e internazionale ove necessario, fatta eccezione per le clausole d'uso di cui all'art. 1340 del Codice Civile.

21. Il Compratore s'impegna a che i dati raccolti siano trattati al solo fine dell'esecuzione del presente accordo contrattuale.

22. Le Parti **eleggono a Foro competente** per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico costituito con il Contratto il Foro di Milano in ottemperanza alle norme sul gratuito patrocinio a beneficio del Compratore.

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giorgio Ragusa

